

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI SASSO MARCONI PER ANNI TRENTA DECORRENTI DAL 01 SETTEMBRE 2017 AL 31 AGOSTO 2047 CIG 7102271370

CHIARIMENTI

QUESITO n. 1:

QUESITO A)

per la gestione della Farmacia Comunale da parte di persone fisiche, nel bando in oggetto è chiaramente indicata, tra le altre, la incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.

<u>Si chiede se l'incompatibilità sussista anche per titolare e/o gestore di Parafarmacia,</u> e se tale eventuale incompatibilità si estenda anche nel caso di socio di società, o componente di associazione o raggruppamento partecipante al bando

RISPOSTA n. 1:

Con riferimento alla normativa, così come elencata nel bando (art. 13 L. 475/1968, art. 8 L.362/1991, art.112 TULS N. 1265/1934), si conferma che non vi è alcuna incompatibilità con la titolarità/ gestione di una parafarmacia/corner.

In particolare la incompatibilità è richiamata nella legislazione vigente, <u>legge 362/1991</u>, all'art. 7, co. 1, che oltre a stabilire che la titolarità delle farmacie private può essere assegnata a:

- singoli farmacisti iscritti all'albo con i requisiti di idoneità. (La titolarità in capo a una persona fisica presuppone che il titolare sia responsabile della gestione patrimoniale e della conduzione tecnico-professionale della farmacia. Titolarità della farmacia e proprietà dell'azienda sono inseparabili e seguono lo stesso destino amministrativo. Il trasferimento della titolarità comporta infatti la cessione della proprietà);
- società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) costituite tra farmacisti iscritti all'albo con i requisiti di idoneità;
- società cooperative a responsabilità limitata costituite tra farmacisti iscritti all'albo con i requisiti di idoneità.

nel successivo <u>art. 8 della legge 362/1991</u> specifica che la partecipazione alle società di cui all'articolo 7, è incompatibile:

- a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
- b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia
- c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

Per quanto riguarda il singolo farmacista titolare, l'art. 13 della legge 475/1968 specifica che il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.

QUESITO n. 2:

QUESITO B)

Considerato che il bando di gara, al capitolo "Oneri a carico del concessionario" prevede espressamente quanto segue:

"Al Concessionario sarà trasferito mediante assegnazione temporanea, così come disposto dall'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 il personale dipendente del Comune di Sasso Marconi, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da elenco sotto riportato nel bando. Il personale ad oggi in servizio presso la Farmacia Comunale risulta giuridicamente inquadrato come di seguito specificato e percepisce ad oggi la remunerazione sotto riportata, fatti salvi eventuali aumenti contrattuali......"

"......Trimestralmente verrà comunicato al concessionario l'imponibile Irap. L'Irap sarà versata direttamente dal concessionario se e in quanto dovuta. Il concessionario si obbliga a rimborsare al Comune trimestralmente le quote di retribuzione e degli oneri accessori anticipati dal Comune stesso e a utilizzare detto personale prioritariamente nella gestione del servizio farmaceutico nel Comune di Sasso Marconi. Saranno a carico del Concessionario i costi relativi alla formazione del personale assegnato, ai dispositivi di sicurezza e a quanto necessario al personale assegnato per lo svolgimento dell'attività. Per le specifiche riguardo a tale punto si rimanda a quanto indicato nello schema di contratto di concessione all'art. 6."

Si chiede a codesta spett.le amministrazione se:

- 1) nel caso di subentro nella gestione della farmacia di una compagine societaria in grado di gestire totalmente o parzialmente l'esercizio, senza l'apporto di tutto o di parte del personale attualmente in esso occupato, anche nella logica di risanamento dei conti, sia ipotizzabile una ricollocazione del personale in altra attività, a carico dell'amministrazione comunale datrice di lavoro.
- 2) se nel caso in cui la società subentrante gestisca altre attività, nello specifico attività di parafarmacia presso altro comune, sia ipotizzabile il distacco e/o la trasferta e/o il trasferimento del personale distaccato temporaneamente presso l'esercizio in oggetto, in un ottica organizzativa che consenta alla società di ottimizzare l'uso delle risorse umane e la gestione dei costi

RISPOSTA n. 2:

- 1) Il personale con profilo professionale di "farmacista" verrà assegnato temporaneamente come disposto dall'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001. Dato il profilo professionale tale personale (n. 3 farmaciste) non può essere ricollocato presso altri servizi comunali.
- 2) "Il concessionario si obbliga a utilizzare detto personale nella gestione del servizio farmaceutico nel Comune di Sasso Marconi".

QUESITO n. 3:

Essendo interessato alla partecipazione all'asta di cui all'oggetto, chiedo cortesemente se fosse possibile esaminare i bilancio di tale esercizio commerciale degli ultimi 3 anni, con particolare riferimento al conto economico.

RISPOSTA n. 3:

Il conto economico dell'ultimo triennio è contenuto nella perizia.

QUESITO n. 4:

Chiedo inoltre informazioni precise sui contratti di lavoro delle 3 farmaciste, ora assunte.In particolare gradirei sapere la loro identità, da quanto sono assunte e quando potrebbe essere un termine plausibile per la cessazione del contratto stesso.

RISPOSTA n. 4:

Al personale in servizio presso la Farmacia Comunale viene applicato il contratto Enti locali (EE.LL.). Il personale risulta giuridicamente inquadrato come di seguito specificato e percepisce ad oggi la remunerazione sotto riportata, fatti salvi adeguamenti contrattuali.

	RETRIBUZIONE	TREDICESIMA	SALARIO ACCESSORIO	CONTRIBUTI	TOTALE
Direttrice					
	30.924,00	2.481,35	2.500,00	10.284,25	46.189,60
Farmacista					
	30.131,41	2.459,04	1.000,00	9.597,03	43.187,48
Farmacista					
	30.265,33	2.470,20	1.000,00	9.638,24	43.373,77
					132.750,85

Le tre farmaciste in organico hanno un'esperienza più che trentennale (periodi a tempo determinato che precedono assunzioni a tempo indeterminato). Le assunzioni a tempo indeterminato sono avvenute nel 1983-1988-1996. Data la normativa in continua evoluzione in materia di quiescenza, ad oggi si può solo ipotizzare, entro un quinquennio, il termine plausibile per la cessazione del contratto di lavoro.

QUESITO n. 5:

Inoltre, in caso di malattia o altre forme di sospensione autorizzata del lavoro, quali scenari potrebbero essere prevedibili ? Le spese sarebbero comunque a carico del concessionario?

RISPOSTA n. 5:

In caso di malattia il costo totale è a carico del concessionario (non c'è copertura INPS). Nel caso di aspettativa senza assegni non viene erogato nulla, diversamente dal caso di infortunio che rimane a carico dell' INAIL.

Acquisito parere positivo del RUP del Comune La Responsabile del Servizio Associato Gare Dr.ssa Barbara Bellettini